

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 959**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2006**

---

**Riorganizzazione dei servizi telefonici**

---

ONOREVOLI SENATORI. – I problemi connessi all'erogazione dei servizi telefonici possono essere risolti solo nell'ambito della loro nazionalizzazione e riorganizzazione su base pubblica o associazionista.

Il presente disegno di legge vuole costituire un contributo alla soluzione di questi delicati problemi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'erogazione dei servizi telefonici mobili e su rete fissa, così come di quelli per via satellitare, è riservata allo Stato.

## Art. 2.

1. Lo Stato può concedere l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1 esclusivamente a uno o più enti pubblici costituiti dallo Stato o, nell'ambito di due o più regioni, anche a enti pubblici costituiti dalle regioni, rispettivamente con leggi dello Stato e delle regioni interessate, o a società cooperative di giornalisti e altri operatori del settore della comunicazione o a cooperative di utenti o consumatori.

2. Gli statuti degli enti pubblici interregionali o delle cooperative concessionari sono approvati dal Ministero delle comunicazioni sotto il cui controllo operano.

## Art. 3.

1. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esproprio anche individuale di società che svolgono le attività di cui all'articolo 1, in qualunque forma siano esse costituite e qualunque sia il proprietario di esse.

2. Fino al riordinamento del settore in applicazione dell'articolo 2, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi gli atti di alienazione, acquisto, costituzione di garanzie e di fusione o incorporazione,

sono nominati dal Ministro delle comunicazioni commissari straordinari per ogni singola impresa. Essi possono essere coadiuvati da uno o più sub-commissari da loro nominati con il consenso del Ministro delle comunicazioni.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento contenente le norme di attuazione e di esecuzione della medesima.